

Liceo Classico Statale "Paolo Sarpi"

Piazza Rosate, 4 - Bergamo Tel. 035 237476, 035 220206 - Fax 035 223594 www.liceosarpi.bg.it

Protocollo per l'Inclusione Alunni con Bisogni Educativi Speciali

A.S. 2014 - 2015

A cura di Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

2015 (Versione 1.0) aggiornata **a.s.2020-2021**

SOMMARIO

- **1** Premessa
- 2 Sintesi informativa sui BES
- 3 Documentazione clinica essenziale
- 4 Valutazione studenti con BES
- 5 Principali riferimenti normativi
- 6 Procedura inserimento scolastico alunno con BES (con documentazione)
- 7 Procedura inserimento scolastico alunno con BES (senza documentazione)

Pre

La proposta di definire un **Protocollo per l'inclusione** degli alunni con **Bisogni Educativi Speciali** (BES) è nata durante gli incontri del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) dall'esigenza di individuare e adottare pratiche inclusive chiare e condivise dall'intera comunità scolastica.

Il presente documento si sviluppa come un insieme di **schede di informazione** riguardanti l'accoglienza e l'inserimento ottimale degli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali (nella terminologia inglese: **Special Educational Needs**) all'interno del nostro Liceo. Il bisogno educativo speciale rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o apprenditivo che necessita di educazione speciale individualizzata finalizzata all'inclusione.

Il presente Protocollo è rivolto agli alunni che necessitano di una speciale attenzione in riferimento al profilo dei disturbi evolutivi specifici e a quello dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. Intende dunque definire i compiti e i ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica, tracciando le linee delle possibili fasi di accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento.

Le schede predisposte, sintesi di indicazioni normative e pratiche, possono rappresentare uno strumento di supporto e un percorso guidato per tutti i Consigli di classe che incontreranno situazioni di alunni con BES. Questo protocollo costituisce dunque uno strumento di lavoro e pertanto verrà **integrato** e **rivisitato periodicamente**, sulla base delle esperienze realizzate, delle criticità emerse, delle risorse individuate.

Più in generale, esso si propone di: definire pratiche condivise da tutto il personale all'interno del nostro liceo; facilitare l'ingresso a scuola degli studenti e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente; promuovere e incrementare qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia e interlocutori esterni (Comune, ASL, Provincia, cooperative, Enti di formazione, centri autorizzati).

Naturalmente ogni docente, di fronte alle problematiche degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con la propria sensibilità e competenza saprà individuare il contenuto e i tempi opportuni per una adeguata relazione educativa.

2 Sintesi informativa sui BES

Questo protocollo vuole essere una condivisione di pratiche organizzative e didattiche per l'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali. A tal fine, esso contiene principi, criteri e indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni secondo quanto prescritto dalle più recenti indicazioni del MIUR:

- Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 avente ad oggetto "Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Documento di particolare interesse, cui si rimanda per una approfondita lettura, che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana e che si inserisce in modo significativo sul percorso di inclusione scolastica e di realizzazione del diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e per tutti gli studenti in situazione di difficoltà.
- **Circolare Ministeriale n. 8 del 6.3.2013**, con la quale il MIUR ha fornito *indicazioni operative* per la realizzazione di quanto previsto dalla Direttiva del 27.12.2012.

È ormai noto che un numero sempre più ampio di alunni, continuativamente o per determinati periodi e per una pluralità di motivi (fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali) presenta difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e competenze nonché disturbi del comportamento, che possono portare ad abbandoni, ripetenze e pluri-ripetenze, con un impatto notevole sul fenomeno della dispersione scolastica. Dalla direttiva del 27 dicembre 2012, si legge:

"(...) ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta."

Si tratta dunque di quegli studenti che per diversi motivi necessitano da parte della scuola di una risposta personalizzata (ovvero adeguata ai bisogni espressi). Richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003, quindi, la scuola riconosce a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento. Si fa notare che gli studenti che necessitano di bisogni educativi speciali dovranno essere individuati sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

È utile tenere presente che il concetto di **bisogno educativo speciale** riflette una **macrocategoria** che comprende al suo interno un panorama di bisogni molto ampio. Per i fini del nostro protocollo di inclusione, è possibile distinguere quattro grandi profili di alunni con bisogni educativi speciali:

a) Disabilità (Legge n. 104 del 5.2.1992) – In questo profilo sono considerati tutti gli alunni con certificazione clinica, vale a dire tutti coloro che presentano una disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (ritardo mentale, disturbi generalizzati dello sviluppo, altre gravi patologie della struttura e della funzione corporea);

Nei seguenti due macroprofili sono considerate tutte quelle difficoltà che non sono o che non possono essere certificate ai sensi della legge 104/92. Sono compresi in questo gruppo:

- b) Disturbi evolutivi specifici: DSA (Legge n. 170 del 8.10.2010, Linee Guida DM 12.7.2011) Si tratta di quei disturbi specifici di apprendimento di natura neurobiologica che alunni con intelligenza e caratteristiche psicofisiche nella norma possono mostrare in quelle abilità specifiche degli apprendimenti scolastici, quali la lettura (dislessia), la scrittura (disortografia e disgrafia) o il calcolo (discalculia);
- c) Disturbi evolutivi specifici: Altra Tipologia (Direttiva Ministeriale del 27.12.2012) Poiché la legge 170/2010 considera solo i profili di cui alla lettera b), ora con la Direttiva del 2012 è possibile la presa in carico di altre tipologie di disturbi evolutivi specifici: disturbi specifici del linguaggio; deficit delle abilità non verbali (disturbi della coordinazione motoria, disprassia, disturbo non verbale); deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (DDAI, o secondo formula inglese ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder); disturbi dello spettro autistico lieve (non compreso nelle casistiche previste dalla legge 104/92); funzionamento intellettivo limite (o borderline) che può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.

Infine, la Direttiva del 2012 introduce alcune condizioni di svantaggio che possono creare difficoltà negli apprendimenti:

d) Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (Direttiva Ministeriale del 27.12.2012) – Si tratta sicuramente di un'area molto ampia ed eterogenea dei BES, nella quale sono compresi tutti quegli alunni che presentano difficoltà in ambito emozionale, psicoaffettivo, comportamentale, motivazionale, oppure legate a complessi vissuti di ordine psicofisico, familiare, socioeconomico o linguistico-culturale.

Tra gli aspetti innovativi della Direttiva, il concetto di **Bisogni Educativi Speciali (BES)** si basa su una visione globale della persona con riferimento al **modello ICF** della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (*International Classification of Functioning, Disability and Health*) fondata sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto (ambientali e personali), come definito dall'**Organizzazione Mondiale della Sanità** (OMS, 2002).

Per molti dei profili di bisogni educativi speciali sopra indicati i relativi codici nosografici (con il termine *nosografia* si indica la descrizione delle malattie) sono ricompresi nelle stesse categorie dei principali Manuali Diagnostici e, in particolare, del **manuale diagnostico ICD-10**, che include la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, stilata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e utilizzata dai **Servizi Sociosanitari pubblici italiani**.

Norme primarie di riferimento per tutte le iniziative che la scuola ha finora intrapreso sono state la L. 104/1992 per la disabilità, la L. 170/2010 e successive integrazioni per gli alunni con DSA, e sul tema della personalizzazione la L. 53/2003. È fondamentale ora sottolineare che in merito all'adozione di strategie di intervento per i BES, nella Direttiva si legge che:

"Un approccio educativo, non meramente clinico – secondo quanto si è accennato in premessa – dovrebbe dar modo di individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva e accogliente, senza bisogno di ulteriori precisazioni di carattere normativo.

Al riguardo, la legge 53/2003 e la legge 170/2010 costituiscono norme primarie di riferimento cui ispirarsi per le iniziative da intraprendere con questi casi." (Direttiva, pag. 2)

E ancora che:

"Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee guida." (Direttiva, pag. 3)

La Direttiva sposta dunque definitivamente l'attenzione dalle procedure di certificazione all'analisi dei bisogni di ciascuno studente ed estende in modo definitivo a tutti gli studenti in difficoltà il diritto – e quindi il dovere per tutti i docenti – alla personalizzazione dell'apprendimento, anche attraverso il diritto ad usufruire di misure dispensative e strumenti compensativi, nella prospettiva di una presa in carico complessiva ed inclusiva di tutti gli alunni.

L'attenzione ai DSA come l'attenzione e ai BES non ha lo scopo di favorire improprie facilitazioni ma di rimuovere quanto ostacola i percorsi di apprendimento, e questo non genera un livellamento degli apprendimenti ma una modulazione degli stessi sulle potenzialità di ciascuno, nell'ottica di una scuola più equa e più inclusiva.

Tali problematiche, certificate da uno o più specialisti, documentate dalla famiglia o semplicemente rilevate dalla scuola, devono trovare risposte adeguate e articolate, devono essere al centro dell'attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia.

Ciò è possibile attraverso una osservazione e una lettura attenta dei segni di disagio, un dialogo con la famiglia ma soprattutto offrendo idonee e personalizzate risposte, nell'intento di favorire pienamente l'inclusione di tutti gli alunni e il loro successo formativo.

Lo strumento privilegiato è rappresentato dal percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un **Pia-no Didattico Personalizzato** (**PDP**), che ciascun docente e tutti i docenti del consiglio di classe sono chiamati ad elaborare. Si tratta di uno strumento di lavoro con la funzione di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee. In particolare, in merito alla collaborazione della famiglia dello studente con bisogni educativi speciali, la Circolare specifica che:

"È necessario che l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe (...) dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si

avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia." (Circolare, pag. 2)

Si tenga presente che la famiglia potrebbe anche decidere di non consegnare alla scuola la certificazione di disabilità, la diagnosi di disturbo specifico, eventuale documentazione clinica di altri disturbi dell'apprendimento, o ancora, ogni altra documentazione idonea riferita alle situazioni di svantaggio. Inoltre, la famiglia potrebbe anche rifiutare l'adozione di un piano didattico personalizzato. Qualora dovessero presentarsi situazioni di questo tipo, sarà opportuno chiedere alla famiglia un nuovo incontro e, in caso di esito non positivo sull'adozione di un piano didattico personalizzato, potrebbe rendersi necessario richiedere alla famiglia di presentare una dichiarazione scritta di tale rifiuto, per assumersi la responsabilità di un eventuale insuccesso formativo del figlio.

In ogni caso, la mancata adesione della famiglia all'adozione di un PDP, non solleva i docenti dall'attuazione del diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, in quanto la Direttiva Ministeriale richiama espressamente i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella Legge 53/2003. In alternativa all'adozione di un PDP, il consiglio di classe potrebbe decidere di intervenire deliberando le proprie decisioni in merito alla personalizzazione dell'apprendimento nel verbale del consiglio di classe straordinario a tal fine convocato.

Infine, come esplicita ancora la Direttiva, il delicato e importante compito di presa in carico dei BES riguarda tutta la comunità educante e richiede un approfondimento e un accrescimento delle competenze specifiche di docenti, dirigenti scolastici, e dell'intera comunità scolastica.

Documentazione clinica essenziale

Diamo alcune precisazioni in merito alla documentazione clinica essenziale e necessaria per i vari profili di bisogni educativi speciali, affinché essa sia conforme alla normativa vigente. Facciamo riferimento al precedente paragrafo 2 Sintesi informativa sui BES.

Per il profilo della disabilità (Legge n. 104 del 5.2.1992), di cui al precedente punto a), la documentazione clinica essenziale comprende il verbale di accertamento della situazione di disabilità e la diagnosi funzionale.

Per il profilo dei disturbi evolutivi specifici, di cui alla lettera **b)** DSA (Legge n. 170 del 8.10.2010, Linee Guida DM 12.7.2011) e alla lettera **c)** altra tipologia di disturbi evolutivi specifici (Direttiva Ministeriale del 27.12.2012), la documentazione essenziale comprende la **diagnosi** clinica. Essa deve includere la codifica diagnostica (ICD-10), il percorso di valutazione effettuato, le indicazioni di intervento, i riferimenti relativi alla presa in carico, l'indicazione dei test e dei punteggi ottenuti. La diagnosi di DSA, può essere effettuata dalle strutture pubbliche e private accreditate (secondo i criteri previsti dalle Linee di Indirizzo regionali e dalla Consensus Conference nazionale per i DSA del 2007) ed è necessaria la presenza di un'équipe clinica con competenze specifiche che includa: il neuropsichiatra infantile, lo psicologo e il terapista del linguaggio. Affinché la certificazione di DSA possa essere considerata valida per i benefici di legge, essa deve evidenziare chiaramente che la diagnosi è avvenuta secondo quanto appena indicato.

Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda – nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe riscontri, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Si evidenzia la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono (C.M. 8/2013).

Si precisa che, secondo la giurisprudenza amministrativa, "se anche il tempo per introdurre strumenti compensativi o dispensativi è limitato per tardiva presentazione della certificazione, è invece possibile effettuare al momento degli scrutini finali una ponderazione dei risultati scolastici dell'alunno per escludere dai giudizi di insufficienza la componente dovuta alla mancata correzione della specifica difficoltà penalizzante. Questa operazione comporta un intervento retroattivo sui voti delle prove svolte successivamente alla data del certificato medico (ossia dal momento in cui vi è la certezza medico-legale del DSA); tuttavia è l'unico modo per garantire in concreto il diritto all'istruzione come definito dall'art. 2 della legge 170/2010" (TAR Brescia, Ordinanza n. 370/2012).

Per quanto concerne il profilo dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (Direttiva Ministeriale del 27.12.2012) di cui alla lettera **d)**, non è prevista alcuna documentazione clinica (certificazione o diagnosi), ma si tratta di fare riferimento al concetto di **segnalazione** (formale o informale), per cui è utile fare alcune distinzioni in merito alle molteplici condizioni di svantaggio.

Per il profilo dello svantaggio socio-economico, potrebbe trattarsi anche di alunni seguiti dai servizi sociali. La documentazione essenziale può comprendere la segnalazione dei **Servizi Sociali** territorialmente competenti, la segnalazione della **famiglia**, le **considerazioni psico-pedagogiche e didattiche** del **Consiglio di Classe**.

Per il profilo dello svantaggio linguistico e culturale, generalmente si tratta di alunni stranieri neo arrivati in Italia o che non hanno ancora acquisito le **adeguate competenze linguistiche**. In questi casi, l'alunno potrebbe partecipare ad iniziative di alfabetizzazione linguistica organizzate da centri autorizzati, **associazioni** o **altri enti** che si occupano di **Intercultura**. La documentazione essenziale può dunque comprendere le **indicazioni** di tali organizzazioni, la segnalazione della **famiglia**, le **considerazioni psico-pedagogiche e didattiche** del **Consiglio di Classe**.

Al fine di **evitare automatismi** nell'adozione di un Piano Didattico Personalizzato o di ogni altro intervento concernente la personalizzazione dell'apprendimento, è utile ricordare che le situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, devono essere considerate nella misura in cui costituiscono un **ostacolo** per lo sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale e sociale dell'alunno e generano scarso funzionamento adattivo, con conseguente peggioramento della sua immagine sociale.

Per dettagli più precisi e ulteriori informazioni, si rimanda ai **principali riferimenti normativi** e alle **convenzioni** adottate (**Consensus Conference**) cui devono conformarsi i servizi sociali e sanitari territorialmente competenti.

Valutazione studenti con BES

Normativa. Il 19 agosto 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento recante il **coordinamento** delle norme vigenti per la valutazione degli alunni (D.P.R. n. 122 del 22/06/2009). Nell'art. 1, comma 3, si legge:

"(...) La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle **potenzialità** e delle **carenze** di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, (...)"

In pratica, la valutazione dovrebbe servire all'alunno a capire cosa sa e cosa può migliorare, ad essere informativa e formativa, per raggiungere il successo formativo, quindi è parte integrante del processo di apprendimento.

Per quanto concerne gli studenti con DSA, all'art. 10 "Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)" si legge:

- "1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati (...) gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
- 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove."

La legge 170/2010, all'art. 5, comma 4, assicura che

"Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari."

Inoltre, nel suo Decreto attuativo (Decreto Ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669), all'art. 6 "Forme di verifica e valutazione", si forniscono ulteriori indicazioni:

- "1. La valutazione scolastica, periodica e finale (...) deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici (...).
- 2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria."

Finora abbiamo parlato della valutazione dei DSA. È possibile estendere questi criteri di valutazione anche agli altri BES?

Anche se non esistono (ancora?) riferimenti legislativi coordinati che diano indicazioni dettagliate sulla valutazione di tutti i BES, per quanto concerne i nuovi profili di bisogni educativi speciali, abbiamo già visto che la Direttiva Ministeriale dice di estendere la normativa dei DSA (profilo b)) ai profili c) e d), compreso la preparazione di un PDP e l'uso degli strumenti necessari per portare tutti gli studenti con BES a raggiungere gli obiettivi previsti.

Infatti, tra gli scopi del PDP per tutti gli studenti con BES, c'è anche quello di **definire**, **monitorare** e **documentare** i **criteri di valutazione** degli apprendimenti, quindi possiamo assumere che almeno i criteri possano essere adattati e personalizzati. Così come per gli studenti con DSA, l'obiettivo del personalizzare i criteri sembrerebbe, pertanto, quello di dare all'allievo la possibilità di poter dimostrare il livello di apprendimento raggiunto, senza essere penalizzato da procedure che non considerano le difficoltà specifiche, tenendo separate quindi le abilità o competenze che il docente valuta, dalle eventuali difficoltà di accesso legate al disturbo. In sostanza, mettere sempre l'allievo nelle condizioni di poter dimostrare quanto ha appreso.

Alcune indicazioni metodologiche. In merito alla personalizzazione delle modalità di verifica, queste possono essere somministrate adottando alcuni opportuni e adeguati accorgimenti:

- ✓ prevedere la possibilità di aumentare i tempi di esecuzione di un compito;
- ✓ ridurre quantitativamente le consegne (anche in alternativa all'aumento dei tempi di esecuzione);
- ✓ strutturare le prove;
- ✓ programmare gli impegni.

Concretamente, ad esempio: verifiche scritte in forma di test a scelta multipla, vero/falso, esercizi di completamento; lettura del testo della verifica scritta da parte dell'insegnante (a tutta la classe); nelle verifiche

scritte permettere l'uso del computer con il correttore automatico; verifiche orali in sostituzione o integrazione di quelle scritte; durante le verifiche orali e/o scritte permettere l'uso di mediatori e sussidi didattici. Oltre alle modalità, anche i contenuti possono essere personalizzati. Infatti, non per tutti gli studenti con BES saranno sufficiente personalizzare solo le modalità. Per questi studenti bisognerà personalizzare anche i contenuti della valutazione. A tale proposito, la Circolare Ministeriale del 2013 fa riferimento ai livelli minimi attesi:

"In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere **progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi** per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES,privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didatti-co-strumentale." (Circolare, pag. 2)

È importante identificare anche i **livelli massimi** attesi (la cosa migliore che il docente pensa che lo studente possa riuscire a fare quest'anno), in modo tale da poter identificare anche i livelli intermedi.

La valutazione deve, quindi, tener conto delle caratteristiche personali del disturbo, del punto di partenza, degli obiettivi raggiunti cercando di premiare i progressi e gli sforzi. Pertanto, la valutazione deve essere effettuata in base ai progressi acquisiti, all'impegno, alle conoscenze apprese e alle strategie operate. La valutazione deve dunque tenere conto del contributo che l'alunno ha dato e del percorso effettuato.

Strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. Ogni strategia deve tendere ad una valutazione autentica-inclusiva. È utile in tal senso una riflessione in merito agli strumenti valutativi dei livelli di apprendimento, declinati rispetto ai differenti bisogni educativi.

È da tenere sempre presente che la valutazione di un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il consiglio di classe nella sua collegialità, con l'intenzione tutt'altro che evidente e semplice di comprendere gli effettivi obiettivi raggiunti, tenendo conto del difficile equilibrio nel non concedere aiuti non indispensabili né pretendere risposte non adeguate alle condizioni che l'individuo presenta allo stato attuale.

Il filo conduttore che deve guidare l'azione della scuola deve essere quello del diritto all'apprendimento di tutti gli alunni. L'esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio dalla scuola dell'insegnare alla scuola dell'apprendere che tiene insieme l'importanza dell'oggetto culturale e le ragioni del soggetto.

Esame di Stato e studenti con BES. Vediamo alcuni suggerimenti operativi per l'ultimo anno di corso. Ogni anno, con l'approssimarsi dell'esame di maturità, utili indicazioni di carattere normativo relative all'organizzazione degli Esami di Stato vengono emanate con Ordinanza Ministeriale e denominate "Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli Esami di Stato". In tale riferimento normativo è dunque possibile trovare ogni anno anche i riferimenti per studenti con bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici di apprendimento, situazioni di svantaggio). In sintesi, i principali riferimenti che solitamente si rinnovano ogni anno sono i seguenti:

- ✓ i consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso;
- ✓ tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami;
- ✓ la Commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati affetti da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici di apprendimento, situazioni di

svantaggio), sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove scritte, prevedendo anche la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato sarà consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno.

Per ogni ulteriore dettaglio e aggiornamenti, si rimanda al sito MIUR "Esame di Stato": area tematica contenente il quadro normativo, la composizione delle commissioni, la pubblicazione dei risultati e altri materiali utili per docenti e studenti.

La fonte dell'ultima Ordinanza Ministeriale è: MIUR O.M. n. 37 del 19 maggio 2014. Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2013/2014.

Principali riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi e le linee guida ministeriali concernenti i bisogni educativi speciali e la personalizzazione dell'apprendimento, sono:

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59".
- Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale".
- Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, MIUR, 2006.
- DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
- Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, MIUR, 2009.
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di Disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico".
- Decreto Ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669, Decreto attuativo della Legge n.170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.
- Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".
- Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative".
- Nota MIUR n. 2563 del 22.11.2013 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2013-2014 Chiarimenti".

FASI	TEMPI	ATTIVITÀ e COMPITI
Fase Preparatoria Accoglienza Condivisione	Entro il termine stabilito dalle norme ministeriali Settembre Ottobre	 Nell'ambito delle attività di Orientamento, l'alunno insieme alla famiglia può visitare la scuola e avere un primo contatto conoscitivo. La famiglia procede all'iscrizione dell'alunno secondo la normativa vigente (Nel modulo di iscrizione on-line indicare la presenza di un Bisogno Educativo Speciale). La famiglia e la scuola di provenienza (compatibilmente con la normativa sulla Privacy) dovranno far pervenire alla segreteria didattica (che la riceverà con protocollo riservato) la documentazione idonea ad attestare la situazione di BES, redatta ai sensi della normativa vigente. Il Dirigente Scolastico riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo riservato e la condivide con il Referente BES e il Coordinatore di Classe (se
Continuisione	Ottobre	pitotodio riservato e la continuide con il kelerente BES e il Coordinatore di Classe (se già individuato). 2. Contestualmente, la segreteria didattica prepara le certificazioni degli alunni DSA neo-iscritti da mettere a disposizione del Referente BES che informa il Coordinatore delle classi interessate della presenza di alunni con BES. 3. Nel corso del mese saranno predisposti incontri tra la famiglia e il Coordinatore di Classe per opportuna raccolta di informazioni diagnostiche, metodologiche, di studio, background dello studente. 4. Il Coordinatore di Classe, nel corso del CdC del mese di Ottobre, riferisce ai docenti della classe in cui è inserito l'alunno BES quanto emerso al punto 3 di questa sezione. 5. I docenti della classe, sulla base di quanto desumibile dalla documentazione presentata, organizzano una prima serie di attività finalizzate ad un positivo inserimento nella scuola. In particolare, nell'ambito delle attività finalizzate all'accertamento del possesso dei prerequisiti (test d'ingresso), predispongono verifiche adeguate al disturbo evidenziato nella diagnosi (ivi incluse le misure compensative/dispensative eventualmente indicate nella documentazione diagnostica), i cui risultati, integrati dall'osservazione in classe, permetteranno di desumere le informazioni (generali e per ciascuna disciplina) da inserire nel PDP dell'alunno con BES, con particolare riferimento agli stili di apprendimento adottati dagli alunni stessi ed eventuali prestazioni atipiche. Analoghe misure compensative/dispensative dovranno essere adottate per lo svolgimento delle ordinarie verifiche, scritte e orali, di inizio anno, nelle more della predisposizione del PDP. 6. Il Coordinatore di classe prende contatto con la famiglia per attivare un rapporto comunicativo diretto: in tale contesto il Coordinatore e la famiglia possono valutare l'opportunità di incontrare gli operatori ASL o dei centri autorizzati che hanno rilasciato la documentazione (certificazione, diagnosi, altro), per contribuire alla costruzione di un
Condivisione	Novembre	 Il Coordinatore di Classe, sulla base dei colloqui avuti con la famiglia e delle osservazioni ricevute dai docenti, redige una bozza di Piano Didattico Personalizzato che viene comunicato e condiviso con la famiglia e i docenti della classe. Nel corso del Consiglio di Classe del mese di Novembre, i docenti della classe condividono e approvano il PDP che viene sottoposto alla firma del Dirigente Scolastico. Il Coordinatore di Classe convoca la famiglia per la firma del PDP. Una copia del PDP viene consegnata alla famiglia, mentre l'originale viene conservato nel fascicolo personale dell'alunno.
Trasparenza	Durante l'anno sco- lastico	Ciascun docente è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto stabilito nel PDP, sia per quanto riguarda la somministrazione delle prove scritte e orali sia per quanto concerne la loro valutazione. Il Coordinatore di Classe informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni

		con BES della loro presenza e del PDP adottato.
Valutazione del Periodo	Gennaio Giugno	Nel corso degli scrutini , il Coordinatore di Classe avrà cura di verificare insieme al Consiglio di Classe l'adeguatezza del PDP valutando l'opportunità, se necessaria, di eventuali modifiche e integrazioni migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

Procedura di inserimento scolastico alunno con BE (non in possesso di idonea documentazione)

FASI	TEMPI	ATTIVITÀ e COMPITI
Condivisione	Durante l'anno scolastico	 Il Consiglio di Classe rileva la presenza dell'alunno con Bisogni Educativi Speciali e documenta la propria osservazione. Il Consiglio di Classe, nella persona del Coordinatore, prende contatto con la famiglia allo scopo di informarla delle difficoltà rilevate, raccogliere ulteriori informazioni e, se del caso, suggerire l'avvio di un iter diagnostico. Può prendere contatto, in accordo con il Referente BES, anche con i servizi sociali e sanitari territorialmente competenti. Il Coordinatore di classe propone alla famiglia l'adozione di un PDP, nel quale confluiranno tutti i dati utili, eventualmente compresi quelli di carattere sanitario. La famiglia, in forma scritta, autorizza/non autorizza l'adozione del PDP.
Pianificazione	Durante l'anno scolastico	 Il Coordinatore di Classe, sulla base dei colloqui avuti con la famiglia e delle osservazioni ricevute dai docenti, redige una bozza di Piano Didattico Personalizzato che viene comunicato e condiviso con la famiglia e i docenti della classe. Nel primo consiglio di classe utile o, eventualmente, in un consiglio di classe straordinario, i docenti della classe condividono e approvano il PDP che viene sottoposto alla firma del Dirigente Scolastico. Il Coordinatore di Classe convoca la famiglia, se consenziente, per la firma del PDP. Una copia del PDP viene consegnata alla famiglia, mentre l'originale viene conservato nel fascicolo personale dell'alunno.
Trasparenza	Durante l'anno scolastico	Ciascun docente è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto stabilito nel PDP, sia per quanto riguarda la somministrazione delle prove scritte e orali sia per quanto concerne la loro valutazione. Il Coordinatore di Classe informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES della loro presenza e del PDP adottato.
Valutazione del Periodo	Gennaio Giugno	Nel corso degli scrutini , il Coordinatore di Classe avrà cura di verificare insieme al Consiglio di Classe l'adeguatezza del PDP valutando l'opportunità, se necessaria, di eventuali modifiche e integrazioni migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.